

Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22 - 00153 Roma (RM)
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
va@pec.mite.gov.it

Regione Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
soprigr@certmail.regione.sicilia.it

a mezzo pec

Palermo, 17 luglio 2024

Oggetto: [ID_VIP: 10531] Richiesta di riscontro alle osservazioni al parere tecnico istruttorio recante prot. n. 7614 del 12.12.2023 favorevole con prescrizioni reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa - sezione 17.2 per i Beni Architettonici e Storico-Artistici, Paesaggistici e Demoetnoantropologici, riferito alla Nota del Ministero della Cultura (di seguito, il "Parere"), riferito alla nota protocollo MIC n. 0028229811223, avente ad oggetto la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agro-bio-fotovoltaico di tipo avanzato integrato ad un vigneto a tendone denominato "Mazzarronello HV - Vignetica" della potenza di 63,158 MWp da realizzarsi nel Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), in Contrada Mazzarronello - Località Trappetazzo, nonché di tutte le opere di connessione alla RTN ricadenti nel territorio del Comune di Chiaramonte Gulfi (RG).

La scrivente società HF Solar 9 S.r.l., avente sede legale in Viale Francesco Scaduto n. 2/D, 90144 Palermo, P.Iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 07036910821, pec hfsolar9@pec.it (di seguito, la "**Società**"), rappresentata da Valentina Mercati, nata a Milano il 19 novembre 1982, domiciliata per la carica presso la sede legale, codice fiscale MRCVNT82S59F205A, con riferimento all'istanza in oggetto ed al Parere, rappresenta quanto segue.

In data 26 gennaio 2024, la scrivente Società ha trasmesso a mezzo pec delle osservazioni e controdeduzioni al Parere rappresentando alcune circostanze che appalesano la sostanziale illogicità della prescrizione resa in relazione al bene isolato "Trappetazzo" per le ragioni che di seguito si sintetizzano:

- i. il bene, in realtà, è stato inglobato, da un più vasto agglomerato di tipo industriale formato da edifici realizzati tra il 1996 e il 2006 con regolari concessioni urbanistiche e sono funzionali, *inter alia*, (i) al ricovero dei mezzi agricoli, (ii) al deposito e confezionamento della produzione agricola e (iii) agli uffici commerciali e di rappresentanza;
- ii. il bene non è visibile da 3 (tre) lati; infatti, su un lato sono presenti un pollaio di notevoli dimensioni, e, a circa 50 (cinquanta) metri lineari di distanza, una linea elettrica Terna di alta tensione che pregiudica

fortemente la percezione del paesaggio circostante, e sugli altri due, dei fabbricati che confinano con il bene isolato;

- iii. sotto altro profilo (*i.e.* legale) la prescrizione di allontanamento dal bene isolato “Trappetazzo” **appare illegittima in quanto in evidente contrasto con quanto disposto dall’art. 20 comma 8 lettera c del D.Lgs. n. 199/2021**, a norma del quale sono considerate aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, le aree che, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ricadono in zone interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’art. 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 (cinquecento) metri dal medesimo impianto o stabilimento.

La Società ha, quindi, evidenziato una violazione del principio di proporzionalità tra la necessità di tutela ambientale e la produzione da fonte rinnovabile atteso che nel caso di specie vi è un eccessivo aggravio sul progetto, ingiustificato da motivi di tutela ambientale.

Nel caso di specie, gravare il proponente di una fascia di rispetto di 150 (centocinquanta) metri lungo tutto il perimetro del bene isolato - che è già inglobato per tre lati da immobili a destinazione industriale - farebbe perdere circa 1/10 della potenza complessiva dell’impianto con gravi ricadute sul piano industriale. **Ed invero, lo sforzo economico che viene sostenuto nel caso specifico, in cui si prevede una perfetta convivenza tra i vigneti esistenti e i pannelli fotovoltaici, può essere portato avanti solo per la potenza progettata.**

Si tratta di un esempio, raro, di totale integrazione tra il sistema di produzione agricola e la produzione energetica, basato su una attenta valutazione dei costi che, in caso di diminuzione della potenza autorizzata, rischia di diventare un progetto economicamente irrealizzabile.

Peraltro, in una regione ad altissimo rischio di desertificazione come la Sicilia - nella quale l’eccesso di sole sulle piante è una emergenza assoluta, posto che l’elevata temperatura e la mancanza di acqua comportano una diminuzione di produttività sia per le piante autoctone come gli agrumi sia, addirittura, per piante come il fico d’india - il progetto rappresenta un *unicum*.

L’interesse pubblico alla tutela del patrimonio paesaggistico non ha il peso e l’urgenza per sacrificare l’interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale, nel caso di specie, si estrinseca nella totale integrazione del sistema agricolo produttivo che verrà migliorato con la produzione di energia pulita.

In ragione delle predette considerazioni veniva richiesto alla Soprintendenza BB.CC.AA di Ragusa di riconsiderare e revisionare la propria valutazione in relazione al bene isolato denominato “Trappetazzo” eliminando la prescrizione sulle distanza, o in alternativa riducendo la stessa alla sola parte visibile, il tutto nell’opportuna e dovuta considerazione del temperamento tra l’esigenza di tutela del territorio e l’incremento di produzione energetica.

Nelle more del riscontro, la Società, in coordinamento con la Soprintendenza in indirizzo, ha eseguito dei saggi archeologici volti a verificare l’assenza di interferenze archeologiche nell’area interessata dal progetto.

I saggi hanno avuto esito negativo non essendo stati rinvenuti reperti di alcun tipo, ragion per cui l’intestata Soprintendenza ha reso parere archeologico positivo con prescrizioni.

Ciononostante, pur essendo decorsi oltre 6 (sei) mesi dalla richiesta di revisione e non essendovi evidenti motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di revisione, la scrivente Società

CHIEDE

che l’intestata Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa voglia, sulla base della documentazione prodotta unitamente alla presente nota, riconsiderare e revisionare la propria valutazione in relazione al bene isolato denominato “Trappetazzo” eliminando la prescrizione sulle distanza ovvero, in

alternativa, riducendo la stessa alla sola parte visibile, il tutto nell'opportuna e dovuta considerazione del contemperamento tra l'esigenza di tutela del territorio, l'incremento di produzione energetica e il mantenimento della produttività del vigneto esistente.

In fede.

HF Solar 9 S.r.l.

Valentina Mercati

Legale Rappresentante